



Prot. N. ACIU.2008.202  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 07/02/2008

---

**AREA COORDINAMENTO**

Via Torino, 45 – 00184 Roma  
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

**AGEA**

**All'**

- Uff. Monocratico
  - Area Controlli
  - Area Aut. Pagamenti
- SEDE

**All' A.G.R.E.A.**  
Largo caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

**All' Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Via Fabio Filzi, 22  
20124 MILANO

**All' A.R.T.E.A.**  
Via San Donato n. 42/1  
50127 FIRENZE

**Al A.R.P.E.A**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

**All' A.V.E.P.A.**  
Centro Tommaseo  
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p  
35131 PADOVA

**e p.c.**

**Al Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
Dip. delle Filiere agricole e  
agroalimentari  
- D.G. della Trasformazione  
Agroalimentare e dei Mercati  
- D.G. delle Politiche Agricole  
Via XX Settembre 20  
00187 ROMA

**AII' ARBEA**  
Via della Chimica snc  
85100 POTENZA

**AI A.B.S.I.**  
Via della Panetteria n. 15  
00187 Roma

**OGGETTO: Settore Zucchero Campagna 2007/2008 – Tassa sulla Produzione – Reg.to CE n. 551/2007 della Commissione del 22 maggio 2007.**

Il Regolamento CE n. 551/2007 della Commissione del 22 maggio 2007 recante modifiche e rettifica del reg. CE n. 952/2006 per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero ed il regime delle quote, all'art. 20 bis dispone che lo Stato membro comunichi alle imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio riconosciute l'importo della tassa sulla produzione dovuto per la campagna di cui trattasi.

Per quanto su esposto e vista la nota del Mi.P.A.A.F. prot. n. POLAGR.VIII/385 dell'11/01/2008 con la quale sono stati determinati gli importi dovuti dalle imprese di zucchero e di isoglucosio, quale tassa di produzione, per la campagna 2007/2008, si invitano le stesse imprese a versare, gli importi di seguito riportati, entro la fine di febbraio 2008.

L'importo è stato determinato in applicazione di quanto disposto dall'art. 16, paragrafo 3, comma 2 del Reg. CE n. 318/2006 e che per la campagna 2007/2008 è pari a €12,00 per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota e €6,00 per l'isoglucosio.

<b>Imprese Produttrici di zucchero</b>	<b>Tonnellate di zucchero</b>
Società SFIR	130.869,50
ERIDANIA SADAM S.p.A.	254.597,00
Zuccherificio del Molise S.p.A	84.326,00
Quota transitoria (D.M. n° 224 dell'11/04/07)	110.208,30
CO.PRO.B./Italia Zuccheri	284.053,00
<b>Imprese Produttrici di isoglucosio</b>	<b>Tonnellate di isoglucosio</b>
CARGILL S.r.l.	18.286,00
ROQUETTE ITALIA S.p.A..	10.014,00

In considerazione di quanto precede, gli importi che ciascuna impresa produttrice di zucchero e/o isoglucosio deve corrispondere all'Organismo Pagatore competente territorialmente per tonnellata di zucchero e isoglucosio assegnata risultano essere i seguenti:

<b>Imprese Produttrici di zucchero</b>	<b>Elementi per il calcolo della tassa di produzione per la campagna 2007/2008</b>	<b>Importo da versare entro febbraio 2008</b>	<b>Organismo Pagatore Competente</b>
Società SFIR	Tonn. 130.869,50 x €12,00	<b>1.570.434,00</b>	AGREA
ERIDANIA SADAM S.P.A.	Tonn. 254.597,00 x €12,00	<b>3.055.164,00</b>	AGREA
Zuccherificio del Molise S.p.A.	Tonn. 84.326,00 x €12,00 <i>Quota transitoria</i> Tonn. 110.208,30 x €12,00	<b>1.011.912,00</b>  <b>1.322.499,60</b>	AGEA
CO.PRO.B./Italia Zuccheri	Tonn. 284.053,00 x €12,00	<b>3.408.636,00</b>	AGREA
<b>Imprese Produttrici di isoglucosio</b>	<b>Elementi per il calcolo della tassa di produzione per la campagna 2007/2008</b>	<b>Importo da versare entro febbraio 2008</b>	<b>Organismo Pagatore Competente</b>
CARGILL S.r.l.	Tonn. 18.286,00 x €6,00	<b>109.716,00</b>	O.P. LOMBARDIA
ROQUETTE ITALIA S.p.A.	Tonn. 10.014,00 x €6,00	<b>60.084,00</b>	FINPIEMONT E

Il pagamento degli importi in questione, da comunicare alle imprese interessate, dovrà essere effettuato, nei tempi specificati in tabella, mediante versamento su appositi conti accesi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato dagli Organismi pagatori competenti..

Il versamento al bilancio comunitario degli importi pagati dalle imprese interessate avviene entro il 31 marzo 2008.

Si fa presente, infine in caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, la Commissione U.E. trattiene dagli anticipi mensili un importo equivalente a quello della tassa di produzione non versato.

Pertanto, al fine di evitare che le somme in questione rimangano a carico del bilancio dello Stato, l'Organismo pagatore competente, in caso di mancato pagamento della tassa di produzione da parte delle imprese di trasformazione, avvia tempestivamente idonee procedure di recupero coattivo.

**IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**  
Dott. Giancarlo NANNI